



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

CONVENZIONE

TRA

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO**

E

TRIBUNALE DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano in persona del Presidente Dott. Alessandro Solidoro,
il Tribunale di Milano in persona del Presidente Dott. Roberto Bichi,

premesse

- a) che la legge professionale (art. 12 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla tenuta degli Albi professionali e alla vigilanza sull'esercizio della professione;
- b) che la Sezione IX bis civile del Tribunale di Milano, competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutela e di amministrazione di sostegno, ha in carico, oramai, circa diecimila procedimenti per le sole amministrazioni di sostegno, con una crescita costante e sensibile delle pendenze, dovuta, per un verso, al notevole successo dell'istituto introdotto nell'ordinamento con la legge nr. 6/2004 e, per altro verso, al fatto che tali procedure, di regola, si chiudono solo con il decesso del beneficiario, così che, essendo il saldo fra procedimenti aperti e chiusi normalmente squilibrato a favore dei primi, si verifica un fisiologico aumento delle procedure della cui gestione debbono quotidianamente occuparsi i magistrati della Sezione;
- c) che uno degli incumbenti più delicati e, ad un tempo, più complessi, tenuto anche conto delle competenze professionali dei magistrati, togati ed onorari, che sono addetti alla Sezione, è il controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale, che gli amministratori di sostegno debbono annualmente presentare al giudice tutelare, muniti della documentazione giustificativa delle singole poste inserite nei rendiconti medesimi;
- d) che essendo svolta l'attività di amministratore di sostegno, nel maggior numero delle procedure, non già da soggetti professionali (commercialisti, avvocati, enti pubblici) ma da privati cittadini, familiari delle persone beneficiarie, generalmente privi di qualsiasi competenza in materia



giuridica e contabile, sovente anche la rendicontazione di gestioni relativamente semplici pone non pochi problemi in sede di controllo;

e) che tanto la collaborazione nel controllo dei rendiconti quanto l'assistenza nella redazione degli stessi appartengono alla specifica professionalità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

f) che il Tribunale di Milano ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono interessati ed disponibili ad avviare una stabile collaborazione per fornire, da un lato, ai magistrati uno stabile e qualificato supporto tecnico per l'attività di controllo dei rendiconti e per offrire all'utenza non professionale assistenza nella redazione dei rendiconti periodici e finali e degli inventari di inizio gestione, ferme restando le ovvie incompatibilità fra l'una e l'altra funzione in capo al medesimo professionista;

g) che è altresì interesse comune del Tribunale di Milano e del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili meglio disciplinare la collaborazione, già in atto, di questi ultimi alle attività della Sezione IX bis civile, mediante l'assunzione da parte di numerosi professionisti di incarichi di amministratore di sostegno;

h) che tali rapporti possono essere disciplinati nei termini di cui alla presente convenzione, di cui formano parte integrante le premesse che precedono;

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui all'art. 3, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità di cui all'art. 5, in prosieguo indicato come elenco "A", sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il giudice tutelare nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali e degli inventari depositati da amministratori di sostegno e tutori e di assistenza a questi ultimi nella redazione di tali documenti, prestando la loro attività, come meglio sotto precisato all'art. 6, presso la Sezione IX bis civile del Tribunale di Milano, con l'impegno del professionista a garantire l'effettiva partecipazione all'attività per il numero di ore da concordare con ogni professionista ed indicativamente determinabile in quattro ore settimanali per ciascuno, a settimane alternate e per un totale complessivo di otto ore mensili, secondo i turni di presenza che, una volta acquisite le disponibilità dei professionisti interessati e formato l'elenco sopra detto, saranno predisposti per un periodo trimestrale e successivamente rinnovati con la medesima cadenza temporale.



ART. 2

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che siano interessati ad assumere incarichi quali amministratori di sostegno, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità di cui all'art. 5, sono invitati ad iscriversi nell'elenco formato con le modalità di cui all'art. 3, in prosieguo indicato come elenco "B".

I giudici tutelari della Sezione IX bis civile, ove intenderanno nominare quale amministratore di sostegno un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, attingeranno con preferenza dal suddetto elenco, secondo un criterio di rotazione ed equilibrata distribuzione degli incarichi.

ART. 3

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'albo milanese che intendano svolgere le attività di cui agli artt. 1 e 2 presso l'Ufficio Giudiziario devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando eventuali, ulteriori titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche dell'attività stessa [pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni]; la domanda dovrà essere altresì corredata dalle certificazioni, rilasciate in data non anteriore a novanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, comprovanti l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti, oltre al possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 d.lgs. nr. 165/2001. Il professionista che chiederà l'iscrizione all'elenco "A" dovrà inoltre documentare di avere, al momento della presentazione della domanda, idonee assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarle a propria cura e spese, senza soluzioni di continuità, fino a che perdurerà la sua iscrizione in detto elenco.

ART. 4

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - previa valutazione congiunta delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, da parte di un consigliere dell'Ordine a tal fine delegato e di un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Milano e previo, eventuale colloquio con i richiedenti da parte dei delegati, se da questi ultimi ritenuto opportuno - proporrà al Presidente del Tribunale di Milano i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere inseriti nell'uno o nell'altro dei due elenchi sopra detti.



ART. 5

L'appartenenza all'elenco "A" è incompatibile con l'iscrizione nell'elenco "B" e viceversa.

Ciascun professionista iscritto in uno dei due elenchi potrà presentare domanda per l'iscrizione all'altro solo se avrà precedentemente chiesto di essere cancellato dall'elenco di appartenenza e, se in carica come amministratore di sostegno, sarà stato sostituito in tali incarichi.

Ai commercialisti ed Esperti Contabili inseriti nell'elenco "A" non verranno conferiti nuovi incarichi di amministratori di sostegno, a partire dalla data del loro inserimento in tale elenco.

I commercialisti ed Esperti Contabili inseriti nell'elenco "A" che presteranno la loro assistenza agli amministratori di sostegno per la redazione di rendiconti ed inventari si asterranno dal prestare la collaborazione con i giudici tutelari per la revisione ed il controllo di tali documenti.

In via transitoria, per non turbare relazioni fra amministratori di sostegno e persone beneficiarie che hanno sovente anche importanti risvolti psicologici, sarà consentito ai professionisti che alla data della stipula della presente convenzione avranno in corso di svolgimento incarichi quali amministratori di sostegno e che, nondimeno, opteranno per l'iscrizione nell'elenco "A", di proseguire nello svolgimento degli incarichi in essere, fermo restando che agli stessi non potranno essere conferiti nuovi incarichi quali amministratori di sostegno.

ART. 6

L'attività dei commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell'elenco "A" si svolgerà unicamente in locali resi temporaneamente disponibili presso la Sezione IX bis civile del Tribunale di Milano, sui documenti in formato cartaceo messi a loro disposizione dagli interessati che richiederanno la loro assistenza per la redazione di rendiconti od inventari o dalla cancelleria, su disposizione dei giudici tutelari che si avvarranno della loro collaborazione per le attività di revisione e controllo di rendiconti ed inventari.

In nessun caso e per nessun motivo tali documenti ed i fascicoli dei vari procedimenti, la cui consultazione sarà stata autorizzata dal giudice tutelare richiedente la collaborazione nell'attività di revisione e controllo, potranno essere asportati dai locali della Sezione IX bis civile, né gli stessi potranno essere riprodotti con qualunque mezzo e su qualunque supporto.

ART. 7

Le attività previste dalla presente convenzione:

- 1) non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;



- 2) dallo svolgimento delle stesse non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia;
- 3) saranno svolte dai commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell'elenco "A" solo previa sottoscrizione, al momento della loro ammissione in detto elenco, di un impegno di riservatezza e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite presso gli uffici della Sezione IX bis civile del Tribunale di Milano ed in ordine agli atti e documenti di cui prenderanno conoscenza nello svolgimento delle attività per le quali sarà stata deliberata la loro ammissione in tale elenco;
- 4) non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata.

ART. 8

La collaborazione con i commercialisti ed Esperti Contabili di cui all'elenco "A" potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Milano per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché, su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per motivi inerenti la disciplina della professione.

ART. 9

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia, come specificato all'art. 7 né per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si conviene che al dottore commercialista ed esperto contabile che svolga, rispettivamente, le attività di collaborazione con il giudice e tutelare nella revisione e controllo di rendiconti ed inventari e di assistenza agli amministratori di sostegno e tutori nella redazione di tali documenti, potrà essere riconosciuto esclusivamente un rimborso spese a carico della persona beneficiaria o tutelata, come da tabella allegata (allegato1), quale onere della procedura.

ART. 10

Il testo della presente convenzione e della tabella allegata, nonché, una volta formati, gli elenchi qui indicati con le lettere "A" e "B", saranno resi pubblici sul sito del Tribunale di Milano e su quello



dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed in forma cartacea presso gli uffici dell'Ordine in Milano e presso lo Spazio Informativo del Comune di Milano presso gli uffici della Sezione IX bis civile del Tribunale di Milano.

ART. 11

La presente Convenzione ha effetto dalla data sotto indicata per la durata di un anno e si rinnoverà ad ogni scadenza annuale se non disdettata da una delle due parti con preavviso di almeno sessanta giorni.

Milano. 22 dicembre 2016

Tribunale di Milano

Dott. Roberto Bichi

Roberto Bichi
il 13/1/2017

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

Dott. Alessandro Solidoro

Alessandro Solidoro



Allegato 1

Tabella dei Rimborsi Spese (Art. 9 Convenzione)

Il Dottore Commercialista che presta la propria attività ai sensi dell'art. 1 della Convenzione (elenco "A") riceverà un rimborso spese per ogni fascicolo esaminato.

Il rimborso verrà chiesto dal professionista all'amministratore di sostegno e da quest'ultimo liquidato, intendendosi già autorizzato dal Giudice Tutelare sulla base della presente convenzione.

Patrimonio reddituale (*)	Rimborso spese
Da 0 a 30.000,00 Euro	Gratuito
Da 30.001,00 a 100.000,00 Euro	50,00 Euro oltre accessori di legge
Da 100.001,00 a 500.000,00 Euro	100,00 Euro oltre accessori di legge
Da 500.001,00 Euro in su	200,00 Euro oltre accessori di legge

(*) si precisa che nel calcolo del patrimonio complessivo andranno considerati anche i secondi immobili di proprietà dei beneficiari non locati facendo riferimento all'ipotetico valore locatizio indicato dall'Agenzia del Territorio

In caso di patrimoni di elevata entità e complessità il Giudice potrà nominare un ausiliario.